ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Documento firmato digitalmente
Co.Ge.: PAUR_002

Spett.le **Provincia di Taranto**
Settore Pianificazione ed Ambiente
settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it
emiliano.morrone@provincia.ta.it

Oggetto: Istanza di PAUR per la realizzazione di un impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)" (codice IPPC 5.3.b.2) da ubicarsi in Taranto alla Via Ariosto, 2 nell'area industriale del Comune di Taranto all'interno della perimetrazione "Piccole e Medie imprese strada per Statte" del Consorzio ASI di Taranto, proponente Irigom Srl. Parere ARPA Puglia Allegato 10-AIA "Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)" Rev.02 del 20/04/2021.

Provincia di Taranto
Protocollo N.0015999/2021 del 12/05/2021
E

Rif: Parere ARPA prot.22038 del 30/03/2021
Nota Provincia di Taranto – Settore Pianificazione ed Ambiente n. 12933/2021 del 20/04/2021 acquisita al prot. ARPA Puglia n. 27335 del 20/04/2021
Nota Irigom prot. 66/2021/ad del 23/04/2021 acquisita al prot. ARPA Puglia n. 29205 del 26/04/2021.

Riguardo al procedimento in oggetto (per il quale questa Agenzia si è già espressa nell'ambito della Conferenza dei Servizi e da ultimo con parere prot. 22038/2021), esaminata la documentazione trasmessa dalla Società Irigom con nota prot. n. 66/2021/ad, si rilascia il presente parere in relazione alle modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, come previsto dall'art. 29 quater comma 6 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.. Gli elaborati progettuali con la nota Irigom in epigrafe prot. 66/2021/ad sono di seguito riepilogati:

1) Allegato 4-AIA "Planimetria dell'impianto" (Rev.03 del 20/04/2021);
2) Allegato 5-AIA "Planimetria dell'impianto con l'indicazione dei punti di emissione in atmosfera" (Rev.03 del 20/04/2021);
3) Allegato 6-AIA "Planimetria dell'impianto con rete idrica con l'individuazione dei punti di ispezione alla rete e dei punti di scarico" (Rev.03 del 20/04/2021);
4) Allegato 7-AIA "Planimetria dell'impianto con l'individuazione delle sorgenti sonore" (Rev.03 del 20/04/2021);
5) Allegato 8-AIA "Planimetria aree di deposito materie prime ed ausiliarie, prodotti intermedi - rifiuti" (Rev.03 del 20/04/2021);
6) Allegato 10-AIA "Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)" (Rev.02 del 20/04/2021).

PMC (ALL. 10-AIA)

Al **par. 5.5** si legge che "…*La frequenza e lo scopo del monitoraggio, i campionamenti e le analisi prescritti nel presente Piano potranno essere modificati e/o emendati solo a seguito di approvazione da parte di ARPA Puglia – DAP Taranto. I metodi del monitoraggio potranno essere successivamente aggiornati a seguito dell'evoluzione tecnico-normativa*". Si prescrive che il presente paragrafo debba essere modificato

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

aggiungendo la seguente frase ”Eventuali proposte di metodi equivalenti dovranno essere sottoposti all’approvazione da parte di ARPA Puglia – DAP Taranto”.

In riferimento al **par. 5.8**, si prescrive di riformulare il paragrafo come segue ”Il Gestore è obbligato a produrre per gli autocontrolli di ogni matrice ambientale di cui in seguito opportuni certificati analitici, a cura di Laboratori accreditati, rispondenti ai requisiti minimi formali e sostanziali richiesti da apposita Circolare dell’Ordine dei Chimici prot.057/12/cnc/fta del 27/01/2012” e ss.mm.ii.; a detti certificati dovrà essere allegato il verbale di campionamento, preferibilmente a cura del medesimo laboratorio che effettua le analisi.”

Emissioni in atmosfera

Relativamente alla **Tabella 6.4** “*Emissioni convogliate – Sistemi di abbattimento delle emissioni e manutenzione delle attrezzature utilizzate*” del **par. 6.1** si indica di implementare il monitoraggio e la registrazione automatici del ΔP (pressione differenziale) del filtro a maniche, asservito al camino E1, al fine di monitorare in continuo tale parametro e prevenire, quindi, fenomeni di intasamento delle maniche.

Con riferimento al monitoraggio delle emissioni diffuse ed in particolare alla **Tabella 6.5** “*Emissioni diffuse – Monitoraggio ante-operam e post-operam*”[1] il proponente ha indicato i deposimetri come “strumentazione da utilizzare” per il monitoraggio del PM10 e dei metalli.

A riguardo si precisa che la strumentazione da utilizzare per la determinazione:

- della concentrazione media giornaliera di PM10,
- della concentrazione media giornaliera di metalli (Arsenico, Cadmio, Nichel e Piombo) nel PM10,

deve essere costituita da uno <u>strumento campionatore (manuale o automatico) conforme alla norma UNI EN 12341:2014</u> che consentirà il campionamento giornaliero della frazione di particolato PM10 presente in aria ambiente su apposite membrane filtranti. Tali supporti filtranti saranno utilizzati dal proponente per la determinazione della concentrazione di PM10 in conformità alla citata UNI EN 12341:2014 e dei metalli secondo norma UNI 14902:2005.

Alla luce di quanto sopra riportato, si chiede al proponente di revisionare la tabella 6.5 del PMC con le indicazioni fornite dalla scrivente Agenzia.

In merito ai punti di monitoraggio delle emissioni diffuse riportati nella Tabella 6.5 del PMC e indicati con le sigle (D0) per la campagna ante-operam e (D1) per la campagna post-operam, si rammenta che le campagne da eseguire semestralmente (una in estate e una in inverno) per le due condizioni di esercizio (assenza di attività e stabilimento a regime) dovranno essere effettuate nel medesimo punto di campionamento.

In merito alla posizione della postazione di monitoraggio delle emissioni diffuse, il proponente nell’ambito della Tabella 6.5 del PMC ha indicato come “provenienza” del punto di misura una “*postazione di monitoraggio in area interna allo stabilimento e prossima alla zona di movimentazione dei materiali*”, la suddetta postazione non risulta riportata nella planimetria relativa alle emissioni in atmosfera.

Alla luce di quanto sopra si chiede al proponente di riportare la posizione della postazione di monitoraggio delle emissioni diffuse nell’ambito della planimetria relativa alle emissioni in atmosfera (All.5-AIA).

[1] Allegato 10-AIA Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) trasmesso con nota Irigom prot. 66/2021 – pagg.15-16 di 83

Con riferimento alle emissioni in atmosfera convogliate e diffuse derivanti dall'esercizio dell'installazione, il proponente ha provveduto a inserire nel PMC le prescrizioni riportate dalla scrivente Agenzia nel parere prot. 22038/2021 del 30/03/2021 riguardanti:

- conformità e accessibilità delle sezioni di campionamento;
- identificazione dei punti d'emissione;
- comunicazione all'Autorità Competente ed al Dipartimento ARPA di Taranto, con un anticipo di almeno 30 giorni, delle date di effettuazione degli autocontrolli delle emissioni;
- requisiti di conformità delle analisi di autocontrollo;
- compilazione e archiviazione "Registro relativo ai controlli discontinui di cui ai punti 2.5 e 2.7"2 con allegati gli originali dei certificati di analisi;
- controllo e registrazione dei controlli su l'idonea efficienza di tutti i sistemi di abbattimento delle emissioni convogliate e diffuse mediante l'implementazione di apposita procedura/istruzione operativa;
- compilazione e archiviazione "Registro relativo ai casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione dell'impianto produttivo) (punto 2.8)"[3];
- applicazione di efficaci misure tecniche e gestionali utili a prevenire o minimizzare la diffusione di polveri;
- registrazione dei dati relativi alle condizioni meteo climatiche (precipitazioni, temperatura, direzione e velocità vento, evaporazione, umidità atmosferica), contestualmente alle operazioni di monitoraggio delle emissioni in atmosfera;
- sospensione delle relative lavorazioni in caso di anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tali da non garantire il rispetto delle condizioni di autorizzazione, con comunicazione all'Autorità Competente, al Sindaco ed all'ARPA Puglia – Dipartimento di Taranto entro le otto ore successive;
- compilazione e trasmissione annuale (entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento all'anno di esercizio precedente) del Catasto delle Emissioni Territoriali (CET-ARPA Puglia) ai sensi della D.G.R n. 180 del 19/02/2014 e della Dichiarazione PRTR di cui al DPR n.157/2011.

Scarichi idrici

Per quanto attiene agli scarichi, il **par. 6.3** ***Scarichi idrici*** del PMC rev.02 individua i tre punti di seguito indicati:

− S1 – Scarico delle acque meteoriche di seconda pioggia trattate e del surplus trattato delle acque meteoriche che dilavano dalle coperture non carrabili nella condotta consortile di fogna bianca (Consorzio ASI di Taranto);

− S2 – Scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche e delle acque reflue trattate da lavaggio mezzi e attrezzature nella fogna nera (AQP S.p.A.);

− S3 – Scarico del surplus delle acque meteoriche di prima pioggia trattate in trincea drenante (subirrigazione).

[2] Appendice 1, Allegato VI alla parte V del D. Lgs. N. 152/06 e smi.
[3] Appendice 2, Allegato VI alla parte V del D. Lgs. N. 152/06 e smi.

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Per quanto riguarda lo **scarico S1**, nel PMC è riportato quale corpo recettore finale la "Condotta consortile di fogna bianca (Consorzio ASI di Taranto)". Si chiede all'A.C. di specificare nell'atto autorizzativo la condotta ASI interessata (es. Piccole industrie o altre) e il corpo recettore (es. Mar Piccolo o altri), nonché di riportare le prescrizioni impartite dall'ente Gestore (ASI). Il Gestore ha previsto per lo scarico S1 (rif. Tab. 6.10 del PMC) un controllo annuale per la verifica di conformità ai limiti di tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del T.U.A. Dalla lettura delle concentrazioni "Valore limite" riportate in tabella 6.11 del PMC si evince che il proponente ha fatto riferimento alla colonna "scarico in fognatura" della citata tabella 3 del T.U.A.. Si ritiene che essendo la condotta consortile priva di depuratore il riferimento più corretto sarebbe quello riportato in colonna "scarico in acque superficiali", ferme restando le prescrizioni dell'Ente Gestore o dell'A.C..
In merito alle acque di lavaggio mezzi e attrezzature si evidenzia che l'art.40, comma 2, del Regolamento del S.I.I. prevede che "*L'immissione dello scarico industriale nella pubblica fognatura dovrà avvenire mediante apposito ed esclusivo allacciamento provvisto di pozzetto per il prelievo campioni come stabilito al precedente art.22*". A norma di legge pertanto le acque reflue industriali devono essere immesse in fognatura nera separatamente dallo **scarico S2** delle acque reflue assimilate alle domestiche. Conseguentemente il pozzetto di campionamento per le verifiche di conformità con la Tabella 3 colonna "scarico in fognatura" dell'Allegato 5 alla Parte Terza del T.U.A., indicato con **sigla P3** in planimetria Allegato 6 – AIA rev.3 datata 20.04.2021, dovrà essere realizzato in coerenza con le prescrizioni tecniche indicate in art. 22 del citato Regolamento del S.I.I. Si chiede inoltre all'A.C. di riportare nel provvedimento AIA le prescrizioni dell'Ente Gestore (AQP S.p.A.).

Riguardo alle **acque di prima pioggia** trattate e destinate a riutilizzo, il Gestore ha previsto la contabilizzazione tramite appositi contatori volumetrici e la compilazione di un registro con frequenza trimestrale (rif. Tab.6.7 del PMC). Si ritiene che la distribuzione di tali acque debba avvenire a mezzo di una rete fissa che colleghi le vasche e il serbatoio di accumulo con i punti di erogazione. Si chiede inoltre all'A.C. di inserire in autorizzazione apposita prescrizione che richiami l'obbligo di avviare le acque di prima pioggia al trattamento depurativo entro 48 ore dal termine dell'evento meteorico.
Riguardo ai limiti dello scarico S3 si precisa che oltre al rispetto della tabella 4 dell'allegato 5 alla Parte terza del TUA vige l'obbligo di assenza per le sostanze indicate al punto 2.1 del medesimo allegato 5. La tabella 6.11 dovrà pertanto essere aggiornata indicando specificatamente l'assenza di detti analiti.
In aggiunta la **Tabella 6.11** deve essere integrata con le metodiche di analisi che verranno utilizzate negli autocontrolli laddove al momento è indicato soltanto "*Misura diretta discontinua*".
Si prescrive altresì che gli autocontrolli analitici siano attestati da certificati analitici rispondenti ai requisiti minimi formali e sostanziali richiesti dalla Circolare dell'Ordine dei Chimici prot.057/12/cnc/fta del 27/01/2012" e ss.mm.ii.; a detti certificati dovrà essere allegato il verbale di campionamento, preferibilmente a cura del medesimo laboratorio che effettua le analisi, e comunque a cura di tecnico abilitato.
Per quanto attiene alle modalità di campionamento, si procederà con campionamenti istantanei attesa la natura discontinua degli scarichi. Si chiede di integrare il PMC con tale indicazione.
Osservando che il PMC non riporta le coordinate geografiche degli scarichi, ma che il Gestore stesso ha riportato in coda alla tabella 6.10 "*Le coordinate geografiche riportate in tabella saranno eventualmente aggiornate, successivamente alla realizzazione dei lavori di realizzazione delle opere in progetto, mediante comunicazione del Gestore alla Provincia di Taranto e ad ARPA Puglia – DAP Taranto*", si chiede di allegare

alla suddetta comunicazione gli schemi progettuali di dettaglio degli impianti di trattamento acque realizzati (in coerenza con la proposta descritta nella Relazione tecnica – Sistema di gestione acque meteoriche datata 29 gennaio 2021 allegata alla nota prot. 32/2021/ad del 01/02/2021 acquisita a prot. ARPA 7730 del 02/02/2021), comprensivi della rete di distribuzione delle acque meteoriche riutilizzate.
Tutti i punti di scarico e di campionamento, nonché le vasche unità di trattamento dovranno essere segnalate in impianto con adeguata cartellonistica (a tal proposito si farà riferimento alle sigle/numeri indicati nelle tavole progettuali che si attende di ricevere).

Rifiuti

Il **par. 6.6.1** "Rifiuti di propria produzione" del PMC riporta "….*Tutti i rifiuti speciali prodotti dalle attività di pulizia, manutenzione e/o in generale dalla gestione ordinaria dello stabilimento in oggetto, saranno conferiti presso impianti terzi o, laddove possibile, presi in carico nella gestione dell'impianto stesso*…".
Relativamente ai rifiuti per i quali si prevede l'alternativa di presa in carico presso la stessa installazione, il proponente dichiara che saranno quelli aventi i seguenti codici dell'EER: 15.01.01, 15.01.02, 15.01.03, 15.01.04, 15.01.05, 15.01.06, 16.02.14, 17.02.01, 17.02.03, 17.04.05, 20.01.01, 20.01.36.
I rifiuti di propria produzione, in attesa di essere successivamente avviati al recupero o smaltimento finale presso impianti terzi, sono gestiti in deposito temporaneo…omissis…" (il proponente specifica altresì l'adozione con criterio temporale).
In ogni caso il Gestore dovrà esplicitare se il regime di deposito temporaneo e l'adozione del relativo criterio temporale valgono anche per i rifiuti di produzione propria presi in carico per il recupero interno all'installazione. Infine, il Gestore dovrà aggiornare il riferimento alla norma sul deposito temporaneo, attualmente rappresentato dall'art. 185-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, in luogo del precedente art. 183 c. 1 – lett. bb). Inoltre, in caso di approvazione:

- tale possibilità di gestione dovrà essere esplicitamente richiamata nell'autorizzazione;
- al fine di massimizzare la tracciabilità di detti rifiuti, nei registri di carico e scarico dovrà essere esplicitamente indicato che trattasi di rifiuti di produzione propria dell'impianto ed in esso stesso recuperati. Si prescrive la predisposizione e l'aggiornamento con frequenza quindicinale di un report riepilogativo della gestione di tali specifici rifiuti, mediante l'apposito software gestionale che l'azienda ha dichiarato intende adottare, che consenta agli Enti di controllo l'esecuzione di verifiche in tempo reale sulla contabilizzazione e gestione di tali rifiuti. Tale report dovrà essere conservato presso la sede dell'azienda.

Rispetto al **par. 6.6.2**, il proponente dovrà integrare il format del "*Registro delle giacenze*" proposto ed allegato alla nota prot. 139/2020/ad inserendo il campo "Note" con indicazione dei rilievi e degli interventi necessari a ripristinare la conformità dello stoccaggio/deposito e rispettive aree ed un campo in cui inserire nome e cognome a stampatello dell'addetto al controllo.
Sui RAEE non risultano presenti informazioni di dettaglio in merito al trattamento/gestione/controlli in relazione alla vigente normativa di settore: unico riferimento è rinvenibile a pag.51/83 (**par. 6.6.2**) del PMC, laddove si legge che "…*La IRIGOM S.r.l., avendo in gestione presso il suo impianto rifiuti costituiti, tra gli altri, da rottami o altri materiali metallici di risulta e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), come previsto rispettivamente dal D.Lgs. n.101 del 31/07/2020 e dal D.Lgs. n.49 del 14/03/2014, ha l'obbligo di effettuare controlli radiometrici sui carichi in ingresso di tali tipologie di rifiuti. Pertanto saranno sottoposti a tale tipo di controllo i carichi di rifiuti in ingresso allo stabilimento identificati dai seguenti codici EER…omissis….".* Si invita il proponente ad integrare le previsioni a riguardo.

Relativamente alla **Tabella 6.15** "Rifiuti in ingresso in impianto", si rileva:

- per i CER non dotati di voce specchio, è riportato "…Verifiche di conformità (analisi chimico-fisiche) almeno una volta all'anno sui maggiori conferitori che abbiano superato 2.000 tonnellate di rifiuti conferiti…";
- relativamente ai controlli analitici sui rifiuti in ingresso aventi "voce specchio", è riportato che "…Il Gestore si riserva di effettuare verifiche analitiche al primo conferimento di ciascun produttore e per ciascun codice EER, ripetendola con frequenza annuale…". Tale affermazione non risponde pienamente alla richiesta di ARPA, in quanto risulta diversa la frequenza di analisi; si invita pertanto il Gestore ad rimodulare la frequenza da annuale a semestrale.
- Si invita il proponente a correggere i refusi presenti nella tabella 6.15 e nel par. 7.2 del PMC rev.02, ove viene erroneamente richiamata la tabella 6.14 (non attinente ai rifiuti).

Riguardo alla **Tabella 6.16** "Rifiuti in uscita dall'impianto" si chiedono chiarimenti al proponente, in quanto non risulta dagli elaborati AIA che ci siano dei rifiuti gestiti in impianto per la sola operazione R13. Rispetto ai rifiuti ammessi a detta operazione, inoltre, per i codici specchio il proponente ha recepito l'indicazione di ARPA ossia che l'analisi di caratterizzazione e classificazione (da condurre in ogni caso) possa coincidere solo ed esclusivamente con quella effettuata dalla stessa IRIGOM in termini di verifica di conformità del rifiuto in ingresso. Relativamente ai codici EER da sottoporre ad operazione R12, in merito alla frequenza di autocontrollo, il proponente ha recepito le indicazioni di ARPA. Resta fermo in ogni caso l'obbligo di caratterizzazione dei rifiuti dotati di voce specchio, con frequenza semestrale.

In merito alla **Tabella 6.17** "Rifiuti prodotti dall'impianto (Produttore iniziale)", sono state recepite le indicazioni di ARPA in quanto il proponente precisa che la caratterizzazione e classificazione dei rifiuti da avviare a smaltimento o a recupero dovrà essere eseguita sempre con le modalità previste dall'Allegato D alla Parte IV del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con l'aggiunta delle ulteriori verifiche richieste dalla normativa vigente rispettivamente per l'accettabilità in discarica (se il destino del rifiuto è D1) o per l'avvio ad ulteriori operazioni di recupero esterno; occorre però aggiornare i riferimenti normativi sull'ammissibilità in discarica, essendo stato abrogato il DM 27/09/2010).

Con riferimento alla **Tabella 6.18** "Analisi sui rifiuti: parametri da monitorare per ogni tipologia" si osserva chela normativa fornisce chiare indicazioni sulla caratterizzazione e classificazione dei rifiuti e delle Linee Guida/Documenti di riferimento in materia (attualmente rappresentati da:"Linee guida sulla classificazione dei rifiuti"approvate con Delibera del Consiglio SNPA n. 61/2019; Comunicazione CE "Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti"n. 2018/GUCE C 124/01). Il proponente, inoltre, utilizza in tabella la definizione "caratterizzazione di base" intendendo con ciò la valutazione, sul campione di rifiuto, di: Aspetto, Colore, Odore, Stato fisico, pH, Densità apparente, Residuo a 105°C, Residuo a 600°C, Infiammabilità, Cianuri totali Cromo **VI** (si precisa che in tabella, probabilmente per un refuso, è riportato Cromo IV), Solventi Alifatici e Aromatici, Idrocarburi, IPA, Metalli. Tale "caratterizzazione di base", tuttavia, differisce dalla caratterizzazione di base prevista dall'art. 7-bis (allegato 5) del D.Lgs. 36/03 e può generare equivoci. Si prescrive pertanto che il proponente elimini la Tabella 6.18 e provveda a rivedere il quadro delle analisi da effettuare sui rifiuti in base a quanto sopra indicato dimostrandone il grado di rispondenza. Riguardo all'analisi merceologica dei rifiuti questa non può essere effettuata a vista ma utilizzando, ad esempio, la procedura ANPA RTI CTN_RIF 1/200023 o altre metodiche specificatamente sviluppate.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Al **cap. 7**, pag. 62/83, del PMC-rev.02, è riportato: "…*I materiali prodotti dalla IRIGOM S.r.l., derivanti dalle operazioni di recupero R3 ed R4, cessano la qualifica di rifiuto solo se rispettano, caso per caso, per singola tipologia di rifiuto recuperata, le specifiche riportate di seguito*…". Si prescrive di modificare il paragrafo come segue: "…I materiali prodotti dalla IRIGOM S.r.l., derivanti dalle operazioni di recupero R3 ed R4, cessano la qualifica di rifiuto solo se rispettano, caso per caso, per singola tipologia di rifiuto recuperata, la **disciplina comunitaria e/o nazionale di riferimento** e le specifiche riportate di seguito…".
Al **par. 7.1** il proponente indica che il DM 22/2013 "…*Definisce i contenuti della comunicazione annuale, da effettuarsi entro il 30 aprile di ogni anno, mediante la quale il produttore del CSS-Combustibile comunica i dettagli relativi alla produzione annuale all'autorità competente e agli altri enti previsti dal provvedimento di A.I.A. nei casi di obbligo di comunicazione.*.". Il proponente dichiara altresì che le informazioni di cui alla comunicazione annuale saranno fornite anche in sede di reporting annuale sull'attuazione del PMC e le certificazioni analitiche saranno conservate per almeno 5 anni.
Rispetto a quanto specificato dal proponente nella documentazione progettuale presente agli atti (rif. nota Irigom Prot. 17-2021-ln del 12.02.2021), riguardo alla potenzialità di produrre, oltre al CSS-rifiuto ai sensi della norma UNI EN 15359, principalmente CSS-combustibile, ai sensi dell'art.184 ter del medesimo Decreto in conformità al DM n. 22 del 14 febbraio 2013 (per una produzione massima di 54.750 tonnellate/anno, stimata nel caso in cui l'impianto lavori 365 giorni all'anno), rispetto ad una produzione annua complessiva di CSS-rifiuto e CSS-C pari a 80.000 tonnellate), si sottolinea che nel PMC non risulta alcun cenno a tale aspetto. Si chiede pertanto di integrare il paragrafo 7.1 del PMC.
Ferma restando la valenza ambientale di produrre CSS EoW perfettamente in linea con le direttive comunitarie, per il CSS-Combustibile andrà integrato il PMC con i controlli, modalità di stoccaggio e obblighi documentali previsti dal DM 22/2013 al fine di rendere autoconsistente l'elaborato. Analogamente a quanto richiesto per il CSS-rifiuto, inoltre, dovrà essere prevista la contabilizzazione di tutti gli EoW compreso il CSS-Combustibile attraverso l'adozione di un "Registro delle giacenze" basato sul formato proposto ed allegato alla nota 139/2020/ad con le modifiche suggerite da codesta Agenzia al punto d) che precede. (Per Il CSS-C tale registro dovrà riportare anche gli estremi della dichiarazione di conformità).
Riguardo alla voce CSS-rifiuto/CSS-C, si chiede che la stessa venga differenziata inserendo una tabella nel PMC in cui siano registrate le produzioni di CSS-rifiuto specificando anche i tipi di qualità raggiunta in base alla classificazione PCI-Cl-Hg.; allo stesso modo devono essere registrati eventuali lotti prodotti fuori specifica, e in tabella separata, trattandosi di non rifiuto, le produzioni di CSS-combustibile. I risultati devono essere inseriti nella relazione annuale.
Si invita l'A.C. a definire la classe minima per il CSS-rifiuto che l'impianto dovrà garantire, al pari di quanto già previsto nelle autorizzazioni rilasciate ad impianti similari in esercizio in ambito provinciale e regionale.
In merito al **par. 7.2** il proponente nel riscontrare ha modificato la previsione iniziale di verifica "almeno annuale" sostituendola con quella di verifica "semestrale"; in merito alla verifica qualitativa ha precisato che essa "…consisterà in un'analisi merceologica che dimostri che la presenza di componenti non cartacei…omissis… sia in percentuali non superiori al 3% e che il totale di materiale indesiderato…omissis… sia in percentuale non superiore al 3% … omissis…". Occorre altresì che il proponente aggiorni la trattazione contenuta a pag. 67/83 rispetto all'intervenuta pubblicazione del Regolamento EoW per carta e cartone.
Al **par. 7.3** il il Gestore ha riscontrato indicando che: "…La verifica consisterà in un'analisi merceologica e/o chimico-fisica finalizzata alla conferma delle caratteristiche sopra elencate, per ogni tipologia di

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

polimero…". Il Gestore dovrà specificare nel dettaglio la metodica di riferimento per l'analisi merceologica laddove prevista e precisare se le tipologie di analisi sono alternative.
Il **Par. 7.3** del PMC non contiene alcun riferimento alle indicazioni riguardo alla cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) da ottenersi mediante operazioni di recupero per i quali è assente il riferimento alle norme comunitarie e/o nazionali; è necessario che il proponente fornisca gli elementi di valutazione idonei ad attestare il rispetto delle quattro condizioni di cui all'art. 184 ter, comma 1, del TUA in funzione di quanto previsto dalle linee guida del SNPA approvate con Delibera di Consiglio n. 62/20 (cfr. da pag. 11 a pag. 25); ciò era stato richiesto da ARPA con prot. n. 52976 del 28.08.2020, dovendo l'autorizzazione rilasciata rispettare le prescrizioni dell'art. 184 ter comma 3 del TUA.
Nella **Tabella 7.4** nella colonna "Note" il proponente ha recepito le indicazioni di ARPA, riportando le prescrizioni di cui all'art. 5 e 6 del Regolamento UE 333/2001 ed integrando la previsione della conservazione della dichiarazione di conformità per almeno 5 anni.

Per quanto concerne il **par. 9 "Indicatori Ambientali"** il proponente ha individuato i seguenti indicatori di performance relativi alla gestione dei rifiuti nel proprio impianto:

- IR1 materiale recuperato in uscita (kg)/totale (rifiuti + materiale recuperato) in uscita (kg);
- IR2 rifiuti in uscita avviati a smaltimento (kg) /totale (rifiuti + materiale recuperato) in uscita (kg);
- IR3 rifiuti gestiti (kg) /potenzialità dell'impianto (kg).
  Per quanto attiene, invece, il soddisfacimento prioritario del fabbisogno regionale di recupero/smaltimento Irigom propone il seguente indicatore:
- IF1 rifiuti in ingresso di provenienza regionale (tonnellate/anno)/rifiuti in ingresso (tonnellate/anno);

<u>Si prescrive di integrare gli indicatori sui rifiuti aggiungendo</u>:

- rifiuti prodotti avviati a destino presso impianti di smaltimento terzi extra-regionali (tonnellate/anno)/totale rifiuti prodotti (tonnellate/anno);
- rifiuti prodotti avviati a destino presso impianti di recupero terzi extra-regionali (tonnellate/anno)/totale rifiuti prodotti (tonnellate/anno);
- rifiuti prodotti avviati a destino presso impianti di smaltimento terzi regionali (tonnellate/anno)/totale rifiuti prodotti (tonnellate/anno);
- rifiuti prodotti avviati a destino presso impianti di recupero terzi regionali (tonnellate/anno)/totale rifiuti prodotti (tonnellate/anno);

Si ritiene che manchino riferimenti espliciti alla produzione annua di CSS-rifiuto/CSS-C (EoW) al fine di quantificare il recupero perseguito. Si prescrivono pertanto i seguenti indicatori di performance:

- CSS- rifiuto (tonnellate/anno) / produzione complessiva (CSS-rifiuto+CSS (EoW)) (tonnellate/anno)

In accordo a quanto riportato nella documentazione progettuale presente agli atti (rif. nota Irigom Prot. 17-2021-ln del 12.02.2021), la massima produzione ottenibile di CSS-rifiuto rispetto alla produzione annua complessiva si attesterà intorno al 32% circa (ipotizzando un funzionamento dell'impianto di 365 giorni all'anno);

- CSS rifiuto (tonnellate/anno)/produzione complessiva (CSS-rifiuto+CSS(EoW)) (tonnellate/anno) avviato presso utilizzatori terzi extra-regionali ;

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

- CSS rifiuto (tonnellate/anno)/produzione complessiva (CSS-rifiuto+CSS(EoW)) (tonnellate/anno) avviato presso utilizzatori terzi regionali ;
- CSS fuori specifica (tonnellate/anno)/ CSS-rifiuto (tonnellate/anno);

I valori di ogni indicatore di performance calcolato con riferimento all'anno solare precedente, corredati da una rappresentazione grafica dei trend, dovranno essere riportati nella "Relazione annuale sull'attuazione del PMC". Si prescrive che siano implementati idonei indicatori anche su tutti gli EoW prodotti distinguendo i quantitativi destinati ad utilizzatori extra-regionali e regionali.

Al **par. 11.2** si legge che "….*il Gestore trasmette con frequenza annuale ovvero entro il 30 aprile di ogni anno all'ARPA-DAP di Taranto e alla Provincia di Taranto (autorità competente)--Ufficio IPPC/AIA, una «Relazione annuale sull'attuazione del PMC», contenente una sintesi dei risultati del monitoraggio e controllo di cui al presente piano e le informazioni su eventuali incidenti, malfunzionamenti, respingimenti di carichi non conformi verificatisi nell'anno solare precedente, nonché i risultati della valutazione degli indicatori di cui al capitolo 9 e una rappresentazione grafica dei trend dei monitoraggi…*". Si prescrive che tale previsione venga integrata prevedendo la trasmissione del Report annuale anche al Comune ed alla ASL competenti.

Sempre al **par. 11.2** del PMC dovranno essere apportate le seguenti modifiche/precisazioni:

- I certificati analitici sulle varie componenti ambientali previsti nel PMC saranno trasmessi, con la periodicità ivi prevista, all'ARPA Puglia – DAP Taranto, alla Provincia di Taranto e alle altre AA.CC;
- In caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il Gestore è obbligato a darne immediata comunicazione all'autorità competente nonché agli organi di vigilanza e controllo, compresa ARPA Puglia- DAP di Taranto, per via telefonica e, comunque, a formalizzare tale comunicazione entro le 8 h successive a mezzo PEC.

L'impegno sul Benchmarking, così come formulato (**par. 11.2**, pag.83/83), non garantisce risultati, basandosi unicamente su una ricerca di dati reperibili sul web di aziende svolgenti la stessa attività del presente impianto; si rammenta peraltro che il gestore ha dichiarato che in Italia l'installazione proposta rappresenta un unicum, per cui a livello nazionale non vi sarebbero possibilità di adempiere a tale impegno.

Riguardo alle planimetrie allegate al ***Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)" Rev.02 del 20/04/2021*** si osserva quanto segue.

Planimetria 8-AIA Rev.3 Del 20/04/2021

- In planimetria 8-AIA rev. 3 compaiono ancora i riferimenti relativi ai rifiuti aventi codici EER 20.xx.xx pur avendo il proponente dichiarato "..Si precisa innanzitutto che la IRIGOM S.r.l., nell'ambito dell'iter autorizzativo in corso, ha già rinunciato alla gestione dei rifiuti urbani e che in ogni caso l'impianto gestirà esclusivamente rifiuti speciali privi della frazione organica ovvero rifiuti non putrescibili e/o biodegradabili…";
- La legenda della planimetria non riporta l'inquadramento normativo degli stoccaggi e depositi dei rifiuti ([R13] per i rifiuti in ingresso; deposito temporaneo) inoltre non sono univocamente definiti gli spazi sotto le tettoie T1, T2 e T3 destinate ai rifiuti e ai prodotti/EoW, che ovviamente devono essere adeguatamente separati fisicamente e distinti con idonea cartellonistica anche in planimetria;

- Anche per le aree C, E, F parrebbe esserci una commistione tra rifiuti ed EoW, in quanto non v'è evidenza di separazione fisica e distinzione in planimetria;
- In relazione alla tettoria T3, inoltre, è riportata la dicitura "Altri rifiuti" senza ulteriori specifica dei codici EER; stessa osservazione vale anche per le aree A e B3 di planimetria.

Il Piano di Monitoraggio e Controllo dovrà conseguentemente essere integrato secondo quanto riportato nel presente elaborato.

Il Direttore del Servizio Territoriale
DAP Taranto – ARPA Puglia
Dott. Vittorio Esposito
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.82 /2005 e ss. mm. ii.)

Il GdL
Dott. Roberto Barnaba
Ing. Mariagrazia Coppola
Dott.ssa Adele Dell'Erba
Ing. Mario Manna
Dott. Tiziano Pastore
Dott.ssa Adriana Primicino
Dott. Carlo Rossetti
Dott. Alessandro Saraceno

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it